

AVVISO

PRINCIPALI NORME SULLA TRASPARENZA

per le operazioni e i servizi finanziari a disposizione della Clientela, in esecuzione delle norme di cui al Titolo VI del D.Lgs 1 settembre 1993 n. 385, della Deliberazione CICR 4 marzo 2003 e del Provvedimento di attuazione Banca d'Italia 25 luglio 2003.



Avviso numero

7

in vigore dal
12 Febbraio 2009

Fincentrale SpA

SOCIETÀ FINANZIARIA

DISCIPLINA GENERALE

· Il presente avviso è messo a disposizione unitamente ai fogli informativi relativi ai prodotti commercializzati presso la sede della Fincentrale SpA, presso i locali aperti al pubblico appartenenti ai soggetti utilizzati per la commercializzazione dei propri prodotti (agenti e/o mediatori creditizi) e sul sito www.fincentrale.it

· In caso di offerta svolta in un luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell'intermediario, al richiedente deve essere consegnata copia di questo avviso e dei fogli informativi relativi all'operazione o al servizio offerto.

· Al fine di rendere edotta la clientela ed i terzi, ed evitare qualsiasi fraintendimento, circa l'effettiva autorizzazione all'offerta fuori sede, ovvero alla mediazione creditizia dei soggetti cui il Cliente interessato ai prodotti trattati da Fincentrale SpA si rivolge, si invita la clientela ad accertarsi preliminarmente che tali soggetti siano effettivamente iscritti nell'elenco degli agenti in attività finanziaria ovvero all'albo dei mediatori creditizi. A tal fine il cliente potrà chiedere all'agente di essere edotto sull'incarico ricevuto dall'intermediario ed al mediatore creditizio l'esibizione del previsto tesserino di riconoscimento.

La mancata iscrizione nei predetti elenchi ed albi comporta il divieto di esercitare le relative attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio.

Si porta a conoscenza della clientela, inoltre, che prima di concludere l'operazione di finanziamento il cliente ha diritto ad ottenere dall'intermediario (ovvero dall'agente che opera in suo nome e per suo conto) la copia idonea alla stipula del relativo contratto, ivi compreso il c.d. "documento di sintesi" riepilogativo delle principali condizioni contrattuali ed economiche.

· Su richiesta verrà fornita copia del testo del contratto idonea per la stipula che include il documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni economiche e contrattuali. La consegna di tale copia non obbliga le parti alla stipula del contratto.

· I contratti sono redatti per iscritto; nel caso di inosservanza della forma scritta il contratto è nullo.

· Il richiedente ha diritto di ottenere un esemplare del contratto stipulato, cui è unito il documento di sintesi.

· I contratti indicano il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi per i contratti di credito gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

· Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati, nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.

· In caso di inosservanza si applicano:

a) Il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni

Ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero del Tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;

b) Gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

· In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, le comunicazioni si intendono approvate trascorsi 60 giorni dal ricevimento.

· Il cliente, ovvero colui che gli succede a qualunque titolo, anche nell'amministrazione dei suoi beni, avrà diritto ad ottenere, a proprie spese (che saranno indicate dall'intermediario al momento di detta richiesta) e nel termine massimo di 90 giorni, copia della documentazione inerente le operazioni poste in essere negli ultimi anni.

DISCIPLINA DEL CREDITO AL CONSUMO

· I contratti del credito al consumo indicano:

- l'ammontare e le modalità del finanziamento;
- il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
- il TAEG;
- il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;
- l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve essere fornita una stima realistica; oltre ad essi, nulla è dovuta dal consumatore;
- le eventuali garanzie richieste;
- le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG.

· La facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spetta unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. La facoltà di adempiere in via anticipata si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati sino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'1% del capitale residuo.

· Nelle operazioni di credito al consumo, la pubblicità è, in ogni caso, integrata con l'indicazione del TAEG.

· In caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione.

PROCEDURE DI RECLAMO

· Ogni cliente può presentare reclamo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a: Fincentrale

S.p.A. - Ufficio Reclami - Via Garibaldi, 102/B - 98122 Messina.

· L'Ufficio Reclami evade la richiesta entro un termine di 60 giorni dalla presentazione del reclamo. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella comunicazione della società saranno indicati anche i tempi tecnici entro i quali la banca stessa si impegna a provvedere alla sistemazione della vicenda.

· Qualora il cliente sia rimasto insoddisfatto nel ricorso presentato all'Ufficio Reclami (esempio: perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita) ha il diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria.

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO

Fincentrale S.P.A.

Via Garibaldi, 102/b - 98122 Messina
telefono 090.674431 pbx - fax 090.672328
capitale sociale i.v. 600.000,00 riserve 12.185,00
Registro Imprese di Messina n. 188694
Ufficio Italiano Cambi n. 37594 ex art. 106 dlgs 385/93
Piva 02724530833 - ABI n. 331587
N. Iscr. RUI ISVAP E000217580
www.fincentrale.it

INFORMAZIONI SUGLI INTERMEDIARI COMMITTENTI

(dati completi nel Foglio Informativo):

Ktesios S.p.A.

Idea Finanziaria S.p.A.

Eurofiditalia S.p.A.

Unifin S.p.A.

Unicredit Consumer Fin.Bank S.p.A.

Numero verde nazionale
800 668 400
telefonata gratuita anche dai cellulari

internet
www.fincentrale.it